SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII COMMISSIONE	Gortani
(Agricoltura e alimentazione)	coltura e le foreste
RIUNIONE DEL 12 OTTOBRE 1950 (44° in sede deliberante)	«Autorizzazione di spesa di lire 500 milioni per la riparazione dei danni causati dalle alluvioni dell'autunno 1949 alle opere pubbliche di bonifica » (N. 1280) (Approvato dalla Camera dei deputati): DI Rocco, relatore
Presidenza del Presidente SALOMONE	« Provvedimenti a favore delle piccole aziende agricole delle provincie di Benevento, Avellino, Caserta, Salerno, Campobasso, Livorno, Firenze e Ferrara, danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1949 » (N. 1265) (Approvato dalla Camera dei deputati):
INDICE	Lanzara, relatore
Disegni di legge:	Canevari, Sottosegretario di Stato per l'agri- coltura e le foreste
(Discussione e approvazione):	·
« Modalità di pagamento per la erogazione delle spese da effettuare in applicazione del piano E.R.P. per l'agricoltura e dei contributi previsti dal decreto legislativo presidenziale 1º luglio 1946, n. 31 » (N. 1220) (Approvato dalla Camera dei deputati):	La riunione ha inizio alle ore 10,30.
Braschi, relatore	Sono presenti i senatori: Allegato, Angelini Nicola, Bosi, Braschi, Carbonari, Carelli, Con- ti, Di Rocco, Fabbri, Fantuzzi, Farioli. Gor-
«Ricostituzione dell'Ente autonomo del Par- lo Nazionale d'Abruzzo» (N. 1235) (D'iniziativo dei deputati Fabriam e Giammarco) (Approvato dalla Camera dei deputati):	tani, Grieco, Guarienti, Lanzara, Mancinelli, Medici, Menghi, Milillo, Oggiano, Piemonte, Raja, Ristori, Rocco, Saggioro, Salomone, Spezzano, Tartufoli e Tripepi.
PIEMONTE, relatore 356 MENGHI 358 CONTI 358 OGGIANO 359 TARTUFOLI 359 GRIECO 360	È presente altresì il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste, senatore Canevari. PIEMONTE, Segretario, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

44a RIUNIONE (12 ottobre 1950)

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modalità di pagamento per la erogazione delle spese da effettuare in applicazione del piano E.R.P. per l'agricoltura e dei contributi previsti dal decreto legislativo presidenziale 1º luglio 1946, n. 31 » (N. 1220) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modalità di pagamento per la erogazione delle spese da effettuare in applicazione del piano E.R.P. per l'agricoltura e dei contributi previsti dal decreto legislativo presidenziale 1º luglio 1946, n. 31 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Prego il relatore, senatore Braschi, di riferire su questo disegno di legge.

BRASCHI, relatore. Onorevoli colleghi, la Camera dei deputati ci invia questo disegno di legge che essa ha già approvato nella riunione del 20 luglio 1950 della IX Commissione permanente, disegno di legge che ha lo scopo di semplificare le modalità di pagamento di somme per spese previste da leggi già da noi discusse e approvate. Ricordo in particolar modo la legge 23 aprile 1949, n. 165. Si tratta in sostanza di consentire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di prendere la via più breve, più celere dal punto di vista burocratico per procedere a pagamenti che se fossero fatti senza derogare all'articolo 56 della legge di contabilità di Stato (e nella deroga sta il significato di questo disegno di legge) importerebbero un maggior tempo per la erogazione. Mi pare perciò che il disegno di legge sia di una estrema semplicità e non ci sia bisogno di discussione per approvarlo.

CANEVARI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo, che è il presentatore del disegno di legge, è naturalmente favorevole ad esso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

In deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2443, e successive modificazioni, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato, fino al 30 giugno 1953, a provvedere al pagamento dei contributi e delle spese di cui alle lettere e), f) ed h) dell'articolo 1 ed alle lettere a), e) ed f) dell'articolo 4 della legge 23 aprile 1949, n. 165, a mezzo di aperture di credito a favore dei capi degli Ispettorati agrari compartimentali e degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Il limite stabilito dal citato articolo 56 e successive modificazioni è elevato, per l'erogazione di cui al primo comma, a lire 10.000.000.

(È approvato).

Art. 2.

È altresì prorogata, fino al 30 giugno 1953, l'efficacia della legge 14 febbraio 1949, n. 38, relativa alla emissione, a favore degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, degli ordini di accreditamento per il pagamento dei contributi previsti dal decreto legislativo presidenziale 1º luglio 1946, n. 31.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Fabriani e Giammarco: «Ricostituzione dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo» (N. 1235) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Fabriani e Giammarco: « Ricostituzione dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Piemonte.

PIEMONTE, relatore. Onorevoli colleghi, i parchi nazionali hanno, se bene organizzati, una grande importanza. Si supponga una estesa superficie, quasi sempre montuosa, nella quale, pur essendovi consentito, con le opportune cautele, il lavoro umano, la natura possa evolversi quasi in libertà; le piante e gli animali vivere e moltiplicarsi senza l'intervento

44a RIUNIONE (12 ottobre 1950)

micidiale dell'uomo: ebbene in questo angolo di terra la lotta per la vita si svolgerà implacabile; il forte sopprimerà il debole; ma ivi le forze primigenie e la natura agiranno liberamente. In breve tempo, dopo pochi anni, quell'angolo di terra attirerà l'attenzione dello scienziato e la curiosità della gente. In questa curiosità vi è un elemento formato dall'istinto di ritorno agli evi primitivi; si risuscita un dimenticato ed intimo ricordo, trasmessosi di generazione in generazione, dei tempi duri nei quali l'umanità muoveva i suoi primi passi, attorniata da continui e paurosi pericoli.

A questo sentimento del sub-cosciente si aggiunge un più immediato bisogno di evasione dal mondo moderno che, specie nelle grandi città, ci costringe a vivere troppo in fretta, schiacciati da un cumulo di lavoro e di preoccupazioni, in un'atmosfera viziata, in un continuo fragore infernale che esaurisce il nostro delicato sistema nervoso. L'amore per la natura, per il paesaggio, si sviluppano tra i popoli civili in proporzione diretta dell'incremento della assordante civiltà industriale, e si ha così la spiegazione dell'esistenza dei parchi nazionali e del loro sempre più ampio successo. L'uomo che abbia visitato il parco, che abbia osservato la vita vegetale ed animale in libertà, finisce con l'amare la natura e col rispettarla; non è più il barbaro che per l'utilità immediata, magari reclamistica, rovina prospettive e bellezze naturali.

Da quanto precede risulta evidente l'importanza scientifica, culturale educativa e turistica dei parchi nazionali, il cui numero va continuamente crescendo nel mondo. Ne possiedono, sotto diverse forme, i vicini Stati dell'Austria e della Svizzera; il Belgio ne ha costituito un immenso nel Congo; ve ne sono, magnifici, in Polonia; ben diciassette in Inghilterra, e negli Stati Uniti 169, dei quali organizzati ventisette ed uno, quello di Yellowstone, di quasi novemila chilometri quadrati, cioè di una superficie più vasta della Corsica.

Più importante sarebbe conoscere e poter valutare il progressivo interessamento del pubblico per i parchi con una statistica dei visitatori di essi. Purtroppo indagini in tal senso sono state scarse ed i dati relativi mancano, salvo che per gli Stati Uniti d'America. Nei parchi di questo grande Paese, sono affluiti

200 mila turisti nel 1920, saliti progressivamente di numero ogni anno per raggiungere la cifra di undici milioni nel 1946, e quella di ventidue milioni nel 1947.

Il nostro Paese possiede quattro parchi. Il più noto, il più importante, è quello del Gran Paradiso, il quale ha una storia, ed è in netta ripresa, e si avvia ad essere il più importante d'Europa, dopo che si è riusciti a superare il periodo di paurosa decadenza durante il dominio del regime fascista e della guerra, mediante l'autonomia e il maggior contributo statale ottenuti nel 1947 e, soprattutto, dopo che lo Stato, con provvedimento del 10 novembre 1949, ha elevato il suo contributo a venti milioni annui e la Regione della Val d'Aosta e la provincia di Torino a tredici milioni annui complessivamente il loro.

Gli altri tre parchi sono ancora disorganizzati. Il parco del Circeo è sempre stato un'ombra di parco; quello dello Stelvio, creato nel 1934, è ancora rachitico ed informe, pur avendo grandi possibilità di sviluppo, appoggiato come è alle bandite permanenti della Svizzera e dell'Austria e dalle quali travasano camosci, stambecchi, cervi, caprioli ed orsi.

Il parco dell'Abruzzo, nato a cura della « Pro Montibus » e soprattutto per merito dell'onorevole ing. E. Sipari, che vi dedicò tesori di attività e di denaro, sorse il 25 novembre 1921 e con regio decreto 11 novembre 1933, n. 1718, perse la sua autonomia e la gestione ne fu affidata all'Azienda forestale dello Stato; così ebbe inizio la degradazione faunistica del parco che raggiunse il suo acme nel periodo di guerra e nell'immediato dopoguerra.

Il presente provvedimento, del quale si propone l'approvazione, intende porre riparo all'irreparabile danno che potrebbe derivare dalla scomparsa delle due grandi attrattive del parco, l'orso marsicano e la sottospecie di camoscio dell'Abruzzo.

L'ammontare del contributo annuo statale, previsto dall'articolo 3 del disegno di legge, non appare esagerato quando si tenga conto che il parco d'Abruzzo si estende dalle sorgenti del Sangro al massiccio del Meta, per un complesso di 290 chilometri quadrati e sul territorio di ben undici Comuni. Desta però sorpresa il fatto che gli Enti locali non offrano alcun contributo;

44a RIUNIONE (12 ottobre 1950)

la loro difficile condizione finanziaria è condivisa da tutti gli Enti delle altre zone montane, e non dovrebbe esser tale da escludere ogni loro, anche modesto, sacrificio.

Tale carenza degli Enti locali, che c'è da augurarsi sia provvisoria, giustifica il tenore dell'articolo 5. Poichè sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste pesa, almeno, all'inizio, per intero l'onere della spesa, è logico che esso sia preposto alla riorganizzazione dell'Ente autonomo e ne emani, esso, le norme di funzionamento tali da assicurare che i fondi erogati siano effettivamente spesi per la riorganizzazione del parco, il cui avvenire è condizionato dalla scelta di un direttore compreso della sua alta missione e da una congrua azione di sorveglianza da conseguirsi con un rafforzamento e selezione del corpo degli agenti di custodia.

L'articolo 3 stabilisce che il contributo statale, per l'esercizio 1950-51, gravi sull'articolo 139 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cioè sulle disponibilità per la bonifica integrale. Una tale soluzione ha, si spera, carattere provvisorio, perchè il problema dei parchi deve essere risolto, sia pure gradualmente, in senso nazionale e cioè con la creazione di parchi nel maggior numero possibile di regioni. Il che comporta la impostazione, nel predetto bilancio, di apposito capitolo.

Poichè i parchi nazionali costituiscono i più efficienti e permanenti luoghi di rifugio, di conservazione e di ripopolamento della selvaggina, converrà trarre dalle sovratasse venatorie, convenientemente aggiornate, notevoli fondi da destinarsi a tale capitolo, mediante una congrua modifica dell'articolo 92 del testo unico sulla caccia (decreto legge 5 giugno 1939, n. 1016), il quale determina la ripartizione dell'importo delle sovratasse venatorie stesse, con criteri che sono stati e sono tuttora oggetto di critiche vivaci.

È con questo voto che raccomando il presente disegno di legge all'approvazione della Commissione.

MENGHI, Sono senz'altro favorevole al disegno di legge in esame: esso in definitiva ripristina l'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, che preesisteva da diversi anni. Di-

sgraziatamente in questo periodo di tempo, nell'abbandono in cui è venuto a trovarsi il parco, i bracconieri hanno fatto strage della selvaggina. Nel Parco nazionale d'Abruzzo, com'è noto, c'è l'unico esemplare in Italia dell'orso cavallino e sembra che esista — cosa del resto accennata dallo stesso relatore — anche il camoscio: a una località del parco, detta la « Camosciara », il nome deriverebbe appunto dal fatto che vi si troverebbe il camoscio.

Ora, con il ripristino dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, sarà bene richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità che gli agenti preposti alla vigilanza compiano effettivamente le loro mansioni. Dico questo perchè — secondo voci vaghe che non ho avuto modo di controllare — nel passato alcuni di essi si sarebbero messi d'accordo con i bracconieri per abbattere la selvaggina.

Sono poi del parere che lo Stato a poco a poco debba addivenire alla soppressione di tutte le bandite, fatte per dare il divertimento ai signori, limitando la sua organizzazione ai parchi destinati al ripopolamento della selvaggina. Quindi, quando, come diceva bene il senatore Piemonte, noi avremo un gettito di entrate datoci dalle tasse venatorie e d'altra parte avremo anche il gettito dei proventi datoci dai permessi di visita e di caccia in questi parchi - non si dimentichi, ad esempio, che nel Parco del Gran Paradiso si possono cacciare gli stambecchi e nel Parco nazionale d'Abruzzo gli orsi — allora certamente noi faremo gli interessi di questi due maggiori parchi e salveremo la fauna ivi esistente, così largamente distrutta negli anni passati.

CONTI. Io sono stato favorevolissimo, alcuni mesi or sono, ad un aumento di spese per provvedere alla valorizzazione del Parco del Gran Paradiso e dico ancora che ero convinto della necessità di migliorare il trattamento di simili organizzazioni. Anzi nell'estate scorsa sono stato appositamente in quelle zone per vedere da vicino le cose e al riguardo ho raccolto notizie esatte; non solo, ma distribuirò ai colleghi un opuscolo che mi sono fatto dare perchè si possa avere un'approfondita nozione del problema. Però, purtroppo, oggi devo dire che è inutile parlare della costituzione di altri parchi nelle varie regioni d'Italia. Dico questo perchè,

44a RIUNIONE (12 ottobre 1950)

secondo me, stiamo alla svolta di una quantità di spropositi in materia finanziaria sui quali dobbiamo cominciare a riflettere. Con molta facilità, infatti, si stabiliscono le spese e fin da questo momento dovrei dire che sono contrario a questo disegno di legge. Stiamo buttando via un sacco di quattrini in spese non sempre urgenti, onorevoli colleghi, e le necessità più scottanti non sono soddisfatte. Ieri sera ho ricevuto una lettera del Ministro dei lavori pubblici, nella quale egli, dopo essersi impegnato nel mese di giugno ad impostare in bilancio una trentina di milioni per completare l'acquedotto del basso Larinese, mi comunicava di non potervi più fare luogo. Questo acquedotto dovrebbe fornire acqua a chi beve da anni acqua di pantano, e con quali conseguenze voi potete immaginare: diffusione del tifo e di altre malattie pericolose. Quest'anno, poi, per la siccità la popolazione del luogo a cui mi riferisco non ha avuto nemmeno l'acqua di pantano: per fortuna c'è stato l'intervento dell'Alto Commissario per la sanità, e così questa disgraziata popolazione ha potuto avere l'acqua trasportata da altre località. Il nostro è il Paese dei camorristi. Per la questione ora da me accennata è intervenuto, infatti, un pezzo grosso: l'acquedotto, così, non è stato completato e ciò per far distribuire l'acqua in tutte le case di un altro paese che stava a cuore di questo camorrista. Di fronte a tale situazione mi sembra assolutamente necessario stabilire una graduazione di tutte le spese che dobbiamo fare. Nessuno più di me è convinto della necessità della valorizzazione e dello sviluppo dei parchi — e l'ho già detto prima —, ma in questo momento dobbiamo metterci sul terreno della ragione e fare una graduazione delle spese: prima questa poi quest'altra, prima provvediamo di acqua i paesi che ne sono privi, prima provvediamoli dei cimiteri, e osereri dire che la spesa per i cimiteri dovrebbe essere al terzo o al quarto posto nella graduazione delle spese! Prima, dunque, provvediamo d'acqua i paesi che ne sono privi: eviteremo in questo modo la diffusione delle più gravi malattie. Inoltre il Governo mantenga finalmente la parola data!

Sono queste le ragioni per le quali dichiaro che, pur con mio grande dolore, voterò contro il disegno di legge in esame.

OGGIANO. Dichiaro subito di dare voto favorevole al disegno di legge, ma esprimo nello stesso tempo una mia opinione che ritengo possa essere accettata dai colleghi. La mia opinione è che i Parchi nazionali rispondono a necessità evidentissime nelle varie regioni d'Italia, tanto per quel che riguarda l'agricoltura quanto per quel che riguarda il ripopolamento di animali. Se questo mio punto di vista, come ho ragione di ritenere, sarà condiviso dalla Commissione, la Commissione stessa, approvando il disegno di legge in esame, farebbe bene nello stesso tempo ad esprimere il voto che sia preparato un provvedimento di ordine generale per la costituzione dei parchi che appaiono necessari nelle varie regioni d'Italia. Ciò considerato presento il seguente ordine del giorno:

« La 8ª Commissione permanente del Senato, in occasione della discussione del disegno di legge: "Ricostituzione dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo", esprime il parere che nell'interesse nazionale sia preparato ed attuato un provvedimento di ordine generale per la costituzione dei parchi che appaiono necessari nelle varie regioni d'Italia».

TARTUFOLI. Comprendo perfettamente lo stato d'animo del senatore Conti e l'importanza delle sue dichiarazioni che sono dichiarazioni di uomo che ha una sensibilità spiccata nei confronti dei problemi più urgenti del nostro Paese. Posso, pertanto, associarmi alle sue dichiarazioni; però i problemi a cui ha accennato il senatore Conti sono di tale vastità e di così grande ampiezza che, pur ammettendo che tante goccie facciano un bicchiere e tanti bicchieri possano fare anche dei fiumi e che quindi venticinque o trenta milioni rappresentino sempre qualcosa, non credo che per questo si possa ritardare l'approvazione del provvedimento relativo alla ricostituzione del Parco nazionale d'Abruzzo perchè già esisteva tutta un'attrezzatura che è stata resa scarsamente efficiente da provvedimenti precedenti e che se ripresa oggi, può dare ottimi risultati. Se non approvassimo il presente provvedimento arrecheremmo danni direi incalcolabili, almeno per quel che riguarda questo particolare settore. Considerando poi, che in fondo nei con-

44a RIUNIONE (12 ottobre 1950)

fronti della spesa stabilita per il Parco nazionale d'Abruzzo, c'è una contropartita specifica, particolare, ad hoc, perchè i fondi si possono ricavare proprio dagli aumenti delle tasse venatorie che saranno quanto prima determinati e votati dal Senato, penso che non si possa non dare da parte di tutti, e quindi anche da parte del senatore Conti, voto favorevole a questo disegno di legge. Mi associo, perciò, alle dichiarazioni fatte dal senatore Piemonte e anche a quanto ha detto il senatore Oggiano per invocare una legislazione specifica sulla costituzione dei parchi nelle varie regioni d'Italia.

GRIECO. Mi rendo conto delle osservazioni fatte dal senatore Conti. Sono considerazioni di peso e di rilievo. Però, se noi accedessimo oggi al punto di vista del senatore Conti, non prenderemmo alcuna decisione perchè non potremmo provvedere a risolvere i problemi da lui ricordati in questa sede. Se ci fosse la possibilità di un travaso di questi milioni per costruire acquedotti e cimiteri, se ci trovassimo, insomma, di fronte ad un dilemma nel senso di poter decidere in ordine alla priorità dei lavori da eseguirsi, allora potrei accettare la proposta del senatore Conti; ma per un dilemma simile non c'è posto perchè esso non esiste. D'altra parte qui si tratta della ricostituzione dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo e credo che questa ricostituzione sia nell'interesse nazionale perchè un parco di questo genere evidentemente è d'interesse nazionale.

Si deve poi estendere la legislazione sui parchi a tutte le regioni? Questo non lo so. I colleghi più competenti di me in questo settore potranno dire se esistano in altre regioni condizioni tali da poter dar vita ad altri parchi. In ogni modo se il collega Oggiano ha posto tale problema vuol dire che egli ritiene che, almeno in alcune regioni, ad esempio, in Sardegna, queste condizioni esistano; allora in altra sede potremo esaminare questo problema, ma adesso dobbiamo dare una risposta soltanto alla domanda che c'è stata fatta, cioè approvare o no il presente disegno di legge. Debbo dire la verità: avrei desiderato che fosse stato il Governo stesso a prendere l'iniziativa di tale provvedimento. Comunque, io voterò per l'approvazione di questo disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati. Circa le fonti di entrate esse sono indicate nell'articolo 3. Si è insistito molto da parte del senatore Piemonte e anche da parte del senatore Tartufoli su una altra fonte di entrate che è ancora incerta e sulla quale dobbiamo ancora discutere. Non sono contrario a questo. Comunque, sulla base delle fonti indicate nel disegno di legge, mi pare che ci siano mezzi sufficienti già ora per la ricostituzione del Parco, altrimenti lo stesso Governo non si sarebbe dichiarato favorevole a questo disegno di legge. Per ciò per il momento accontentiamoci dei fondi di cui al provvedimento in discussione; vedremo, poi, se sarà possibile reperire altre fonti di entrate per il Parco nazionale d'Abruzzo.

GORTANI. Apprezzo le parole del senatore Conti, ma sono costretto a far rilevare l'urgenza di provvedere alla ricostituzione del Parco nazionale d'Abruzzo perchè, come è stato bene osservato, ogni remora ne renderebbe impossibile la ricostituzione e la conseguente conservazione della sua fauna caratteristica. Si tratta di una questione nella quale è in gioco l'interesse nazionale per quello che riguarda la conservazione e il ripopolamento degli esemplari di animali esistenti nel Parco nazionale d'Abruzzo.

CANEVARI, Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste. Riconfermo che il Governo è favorevole al provvedimento in discussione e dichiaro di accettare l'ordine del giorno presentato dal senatore Oggiano.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora alla votazione dell'ordine del giorno presentato dal senatore Oggiano. Ne do lettura:

« La 8ª Commissione permanente del Senato, in occasione della discussione del disegno di legge: "Ricostituzione dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo" esprime il parere che nell'interesse nazionale sia preparato ed attuato un provvedimento di ordine generale per la costituzione dei parchi che appaiono necessari nelle varie regioni d'Italia ».

Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti l'ordine del giorno anzidetto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

44a RIUNIONE (12 ottobre 1950)

Passiamo ora alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Il regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 233, è abrogato.

Il Parco d'Abruzzo è ricostituito in ente autonomo nella sua attuale consistenza.

(È approvato).

Art. 2.

L'« Ente autonomo del Parco nazionale di Abruzzo » ha la gestione del Parco costituito con il regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257, convertito nella legge 12 luglio 1923, n. 1511, con le modificazioni e variazioni successive.

(È approvato).

Art. 3.

Alle spese occorrenti per il Parco nazionale d'Abruzzo sarà provveduto:

1º con un contributo annuo di lire 25 milioni, da stanziarsi annualmente nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

All'onere derivante da tali spese si provvede per l'esercizio 1950-51 mediante riduzione per eguale importo dello stanziamento del capitolo 139 dello stesso bilancio;

2º con gli introiti di permessi e concessioni che rilascia l'Amministrazione del Parco, oltre che con i redditi dei terreni e di altre attività di pertinenza del Parco;

3º con i proventi delle pene pecuniarie, conciliazioni e oblazioni corrisposte dai contravventori;

4º con ogni altro contributo dato a qualsiasi titolo da enti, associazioni o privati.

I residui annui dello stanziamento assegnato sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste resteranno a beneficio dell'Ente in aumento dello stanziamento successivo.

(È approvato).

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le occorrenti variazioni.

(È approvato).

Art. 5.

Il Governo è delegato ad emanare norme per l'organizzazione e per il funzionamento dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo in maniera da assicurare che il suo ordinamento sia conforme agli scopi dell'Ente, diretti principalmente alla conservazione e allo sviluppo della fauna e della flora locali, nonchè all'incremento turistico della zona.

Le norme di cui al comma precedente saranno emanate nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Autorizzazione di spesa di lire 500.000.000

per la riparazione dei danni causati dalle alluvioni dell'autunno 1949 alle opere pubbliche di bonifica » (N. 1280) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa di lire 500 milioni per la riparazione dei danni causati dalle alluvioni dell'autunno 1949 alle opere pubbliche di bonifica ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Di Rocco.

DI ROCCO, relatore. Onorevoli colleghi, nell'autunno dell'anno scorso si ebbero due alluvioni, una nel mese di ottobre ed un'altra nel mese di novembre. Le provincie che furono particolarmente danneggiate dalla prima alluvione formarono oggetto di un disegno di legge che questa Commissione approvò e che consisteva appunto nell'autorizzazione della spesa di una eguale somma — 500 milioni — per riparare i danni causati dall'alluvione stessa. Il disegno di legge che è oggi al nostro esame si riferisce invece alla seconda alluvione che si verificò nel mese di novembre e che produsse danni molto rilevanti in altre regioni del nostro Paese. Naturalmente pervennero al Ministero dell'agri-

44a RIUNIONE (12 ottobre 1950)

coltura richeste di aiuti per riparazioni, specialmente delle opere pubbliche di competenza dello Stato, che erano state le più gravemente danneggiate e il Ministero, attraverso le segnalazioni dei Provveditorati alle opere pubbliche, ha fatto già una raccolta di dati sui danni. La natura di questi è chiaramente specificata nella relazione del Ministero stesso al disegno di legge, dove è detto che essi consistono in rotture ed asportazioni di argini, in deviamenti di corsi d'acqua e di canali, ecc. Si tratta di una mole di danni che richiederebbe uno stanziamento di gran lunga superiore alla somma di 500 milioni, anzi le cifre che ha raccolto il Ministero dalle segnalazioni pervenute da parte dei provveditori indicano un fabbisogno complessivo di due miliardi e più. La richiesta di fondi fatta al Tesoro è stata appunto in questi limiti; senonchè il Tesoro non ha potuto dare più di 500 milioni. C'è naturalmente una grossa sproporzione; tuttavia, piuttosto che niente è bene concedere per ora questi 500 milioni, anche perchè nei danni vi è una gradualità di gravità e di urgenza. Infatti se con questi 500 milioni si potrà - come è detto nella relazione ministeriale — provvedere alla riparazione dei danni che sono indilazionabili, si sarà raggiunto un risultato positivo. Che il provvedimento abbia carattere d'urgenza è facile intuirlo sia perchè persistendo i guasti vi è il danno diretto alla produzione, sia perchè trovandoci in una stagione in cui potranno verificarsi altre alluvioni è bene riparare subito le opere colpite altrimenti i danni verrebbero ad aggravarsi ancora di più. Per questi motivi invito la Commissione ad approvare il disegno di legge che è stato già approvato, addirittura all'unanimità, dalla Commissione dell'agricoltura dell'altro ramo del Parlamento.

GRIECO. Mi pare che le somme siano già state spese.

DI ROCCO, relatore. Non mi risulta.

CANEVARI, Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste. Ancora non si è speso nulla.

DI ROCCO, relatore. Più volte in sede di questa stessa Commissione è stato fatto il voto perchè fosse emanato un provvedimento per uno stanziamento costante con cui intervenire automaticamente in caso di disastri alluvionali. Proporrei perciò, approvando oggi questo provvedimento, di formulare e approvare anche un ordine del giorno simile a quello approvato dalla Commissione dell'agricoltura della Camera dei deputati e col quale si chieda che sia stanziata nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste una somma con questa voce: « Per sovvenire in aiuto di danni che potranno verificarsi a causa di alluvioni». In questo modo potrebbe il bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste agire automaticamente e si eviterebbero i ritardi che si verificano sia nell'approvazione delle leggi sia nel pagamento delle somme per la riparazione delle opere danneggiate.

PRESIDENTE. Prego il senatore Di Rocco di redigere a questo proposito un ordine del giorno. Domando, poi, al Governo se vuol fare delle osservazioni.

CANEVARI, Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste. Non ho che da rinnovare il compiacimento del Governo se si raggiungerà anche al Senato l'unanimità nella votazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun'altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Avverto che il relatore, senatore Di Rocco, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione di agricoltura del Senato, in sede di discussione del disegno di legge: " Autorizzazione di spesa di lire 500 milioni per la riparazione dei danni causati dalle alluvioni dell'autunno 1949 alle opere pubbliche di bonifica", considerato che i provvedimenti specifici intesi a riparare danni prodotti dalle alluvioni alle opere di bonifica possono essere applicati solo con molto ritardo, fa voto perchè si intervenga automaticamente alla riparazione delle opere danneggiate e alla concessione del contributo alle aziende, con preferenza alle piccole, mediante lo stanziamento di almeno due miliardi nel bilancio ordinario del Ministero della agricoltura ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno del senatore Di Rocco, Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato),

44a RIUNIONE (12 ottobre 1950)

Passiamo ora alla discussione degli articoli:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 500 milioni per provvedere, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ai lavori di riparazione dei danni causati dalle alluvioni dell'autunno 1949 alle opere pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale.

(È approvato).

Art. 2.

L'onere derivante dalla presente legge sarà fronteggiato con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 28 luglio 1950, n. 568, concernente variazioni allo stato di previsione della entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (5° provvedimento).

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1949-50.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. (È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Provvedimenti a favore delle piccole aziende
agricole delle provincie di Benevento, Avellino, Caserta, Salerno, Campobasso, Livorno,
Firenze e Ferrara, danneggiate dalle alluvioni
dell'autunno 1949 » (N. 1265) (Approvato
dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore delle piccole aziende agricole delle provincie di Benevento, Avellino, Caserta, Salerno, Campobasso, Livorno, Firenze e Ferrara, danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1949 ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Prego il relatore, senatore Lanzara, di riferire su questo disegno di legge.

LANZARA, relatore. Onorevoli colleghi, è questo un provvedimento che si inserisce in quello che abbiamo testè votato sui danni delle alluvioni perchè con questo disegno di legge si vuole venire incontro alle piccole aziende agrarie danneggiate dalle alluvioni dell'ottobre 1949. I danni furono cospicui. Dagli accertamenti degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura si evince che i danni assommerebbero a oltre due miliardi. Senonchè, secondo l'intestazione di questo disegno di legge, alle provincie della Campania, alle quali avrebbe dovuto provvedere il disegno di legge stesso, si è creduto opportuno aggiungere da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le provincie di Livorno e Ferrara. La Camera dei deputati ha aggiunto, poi, le provincie di Campobasso e Firenze. I 500 milioni stanziati devono per ciò essere divisi anche con queste altre provincie.

Io non sono contrario all'aggiunta delle provincie anzidette, ma osservo che parallelamente sarebbe stato opportuno aumentare gli stanziamenti del provvedimento in discussione.

A parte questa questione, il disegno di legge provvede a istituire in ognuna delle provincie su ricordate una Commissione composta dal prefetto che la presiede, dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e dall'intendente di finanza. Al prefetto, presidente di questa Commissione, si presentano le domande per la concessione dei sussidi. La Commissione esprime al riguardo il suo parere e, come è detto nello articolo 4, il sussidio è dato sotto forma di contributo che non può eccedere il 50 per cento del danno per quanto riguarda la ricostruzione e riparazione dei fabbricati ed altri manufatti rurali, delle strade poderali, dei canali di scolo e delle provviste di acqua, il ripristino della sistemazione della coltivabilità dei terreni e il ripristino delle piantagioni arboree e arbustive, e non può eccedere il 40 per cento del danno per quanto riguarda l'acquisto di sementi e la ricostruzione delle scorte vive e morte distrutte. La domanda di concessione del sussidio, dice l'articolo 6, deve essere corredata delle necessarie indicazioni. Gli accertamenti preventivi e consuntivi in ordine alla concessione dei sussidi saranno fatti dall'Ispettorato provinciale della

VIII Commissione (Agricoltura e alimentazione)

44a RIUNIONE (12 ottobre 1950)

agricoltura che provvederà anche al pagamento dei sussidi che saranno stati concessi, previo parere della Commissione ora ricordata. Gli ordinativi verranno sottoposti, per il tramite della ragioneria presso i Provveditorati alle opere pubbliche, al controllo degli uffici distaccati della Corte dei conti.

Per la concessione dei sussidi è autorizzata, come ho già detto, la spesa di 500 milioni. È una spesa che deve ritenersi inadeguata ai bisogni delle provincie di cui al presente disegno di legge. Sarà il caso di approvare questo disegno di legge per non ritardare ulteriormente la concessione dei sussidi, che saranno veramente minimi questa volta, e di esprimere in questa sede un voto al Governo affinchè con un prossimo provvedimento il fondo di 500 milioni di cui al disegno di legge in esame sia aumentato ad un miliardo.

TARTUFOLI. Mi si permetta di fare qualche osservazione. Nella riunione del 7 luglio 1950, in occasione della discussione del disegno di legge: « Provvidenze per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte dalle alluvioni dell'autunno 1949 e delle sistemazioni idraulico-forestali nelle provincie di Avellino, Benevento, Caserta, Foggia, Napoli, Salerno, Livorno e Campobasso » i senatori Salomone, Tartufoli e Menghi presentarono un ordine del giorno così formulato: « La Commissione dell'agricoltura del Senato della Repubblica invita il Governo a presentare d'urgenza un disegno di legge con il quale si provveda al ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte dalle alluvioni e delle sistemazioni idraulico-forestali nelle provincie di Firenze, Ascoli Piceno, Roma, Alessandria. Asti e della Basilicata, salvo che si possa a questo provvedere con congrue assegnazioni specifiche ai Consorzi di bonifica interessati ». Quell'ordine del giorno fu approvato e lasciate perciò che esprima la mia meraviglia nel vedere venir oggi in discussione due provvedimenti, uno specifico per le piccole aziende e uno generico per le opere pubbliche di bonifica, nei quali non si tiene conto affatto di quell'ordine del giorno e delle provincie in esso elencate. Sono costretto, quindi, a richiamare l'attenzione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste su questa non osservanza del voto espresso dalla nostra Commissione nella riunione del 7 luglio 1950. Esprimo il mio stupore e il mio dolore e li riconfermo nell'attesa fiduciosa che di quell'ordine del giorno si voglia finalmente tener conto.

CANEVARI, Sottosegretario di Stato per i'agricoltura e le foreste. Faccio notare che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste aveva chiesto uno stanziamento di due miliardi dopo che aveva proceduto, a mezzo degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, all'accertamento dei danni causati dalle alluvioni del 1949, danni che furono riscontrati particolarmente ingenti nella provincia di Asti e di Alessandria, senonchè il Tesoro è stato sordo a questa richiesta. Non abbiamo perciò che da insistere e io assicuro il senatore Tartufoli che questa insistenza non verrà meno.

PRESIDENTE Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Avverto che il relatore, senatore Lanzara, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione dell'agricoltura del Senato, fa voti al Governo perchè il fondo stanziato di lire 500 milioni con il disegno di legge a favore delle piccole aziende agricole danneggiate dalle alluvioni, sia aumentato a lire un miliardo ».

Domando al Governo se lo accetta.

CANEVARI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Come ho già detto al senatore Tartufoli, si tratta di una cosa che può essere risolta direttamente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Riconfermo il nostro interessamento presso il Ministero del tesoro e non posso fare altro che accettare l'ordine del giorno del senatore Lanzara come raccomandazione.

LANZARA, relatore. Prego il Governo di interessarsi energicamente del problema di cui al mio ordine del giorno, in modo da arrivare ad una equa soluzione.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

È autorizzata la concessione di sussidi nella misura e con le modalità di cui appresso, a favore delle piccole aziende agricole site nelle

44a RIUNIONE (12 ottobre 1950)

province di Benevento, Avellino, Caserta, Salerno, Campobasso, Livorno, Firenze e Ferrara danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1949.

(È approvato).

Art. 2.

In ognuna delle suddette province è istituita una Commissione composta del prefetto che la presiede, dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e dell'intendente di finanza.

La Commissione, sentito il Comitato provinciale dell'agricoltura, tenendo presente la disponibilità dei fondi assegnati alla provincia, determina i criteri di massima da seguire nella concessione dei sussidi, avuto riguardo alla necessità di favorire le aziende di minore ampiezza, quelle che abbiano subìto il maggior danno ed in genere, all'opportunità di graduare l'entità dell'intervento secondo lo stato di depressione della economia agricola della zona.

La concessione va in ogni caso subordinata alla condizione che la entità del danno subito dall'azienda, compreso quello relativo ai frutti pendenti, ne abbia gravemente compromesso l'efficienza produttiva.

La Commissione esprime inoltre il suo preventivo parere su ogni singola concessione.

(È approvato).

Art. 3.

Il sussidio può essere concesso per le spese occorrenti:

- a) alla ricostruzione e riparazione dei fabbricati ed altri manufatti rurali, delle strade poderali, dei canali di scolo e delle provviste di acqua:
- b) al ripristino della sistemazione della coltivabilità dei terreni:
- c) al ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive:
 - d) all'acquisto di sementi;
- e) alla ricostruzione delle scorte vive e morte distrutte.

La concessione del sussidio di cui alla presente legge esclude per lo stesso oggetto ogni altro intervento finanziario a carico dello Stato.

(È approvato).

Art. 4.

Il sussidio non può eccedere rispettivamente il 50 per cento del danno per gli interventi di cui alle lettere a), b), c) ed il 40 per cento per gli interventi di cui alle lettere d) ed e) del precedente articolo 3.

(È approvato).

Art. 5.

Sono ammessi al sussidio coloro che abbiano interesse alla ricostruzione dell'azienda. Per i conduttori non proprietari, il sussidio si riferisce alle sole spese per riparare ai danni subiti nei beni strumentali. Quando il fondo è condotto in forma associativa il sussidio di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 3, viene ripartito in relazione alla quota afferente a ciascuna delle parti.

(È approvato).

Art. 6.

La domanda di concessione del sussidio, da redigersi in carta libera, e da indirizzarsi al prefetto, presidente della Commissione di cui all'articolo 2, deve contenere:

Nome, cognome, paternità e domicilio del richiedente nonchè le seguenti indicazioni:

- a) Comune e località dove è ubicata la azienda;
- b) superficie agraria ripartita nella specie di coltura;
- c) nominativo del compartecipante e composizione della famiglia;
- d) descrizione e valutazione dei danni subiti, descrizione e valutazione delle spese occorrenti per la ricostruzione. Ove trattasi delle opere previste nella lettera a) dell'articolo 3 alla domanda dovrà allegarsi un progetto delle opere medesime.

(È approvato).

Art. 7.

Gli accertamenti preventivi e consuntivi, in ordine alla concessione del sussidio, sono demandati all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale vi provvede con le modalità previste dal decreto legislativo presidenziale 1º luglio 1946, n. 31, e dal decreto legislativo presidenziale 15 marzo 1947, n. 214, in quanto applicabili, e con ogni altro possibile mezzo

VIII Commissione (Agricoltura e alimentazione)

44a RIUNIONE (12 ottobre 1950)

di indagine, atto ad assicurare la corrispondenza della concessione del sussidio alle finalità che la presente legge si propone. Per le opere indicate alla lettera a) dell'articolo 3 il capo dell'ispettorato provvede, sotto la sua responsabilità, all'approvazione del progetto ed al collaudo.

(È approvato).

Art. 8.

Il capo dell'ispettorato, sulla base della documentazione acquisita e del parere della Commissione di cui al precedente articolo 2, liquida il sussidio e ne dispone il pagamento in una o più soluzioni secondo la qualità del danno, mediante ordinativi tratti sui fondi che gli vengono anticipati con ordini di accreditamento dell'importo massimo di lire 30 milioni, che il Ministero dell'agricoltura è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 della legge e n. 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti prima della emissione di ulteriori ordini di accreditamento a favore dello stesso funzionario delegato.

Gli ordinativi vengono sottoposti, per il tramite della Ragioneria presso i provveditorati alle opere pubbliche, al controllo degli uffici distaccati della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3 secondo comma del decreto legislativo 14 giugno 1945, n. 355.

A questi uffici sono parimenti inviati dal capo dell'ispettorato i rendiconti relativi alle somme all'uopo anticipategli.

(È approvato).

Art. 9.

Per provvedere alla concessione dei sussidi di cui alla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni.

All'onere derivante dalla presente legge, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al quinto provvedimento di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1950-51.

Il Ministro del tesoro provvederà con proprio decreto alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1949-50.

(È approvato).

Art. 10.

La ripartizione, tra le province interessate, della somma stanziata, verrà effettuata con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12.